



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

## Parcella avvocato: più clienti difesi nello stesso processo. Ecco come si calcola

Autore: Maria Monteleone | 23/04/2014



***L'avvocato difende un gruppo di persone con la stessa posizione processuale: parcella con compenso unico o distinte parcelle con compensi singoli?***

L'avvocato che difende più soggetti aventi la stessa posizione nell'ambito di un giudizio può emettere una parcella relativa al **compenso complessivo** spettante,

diviso poi per il numero dei clienti difesi.

È quanto affermato da una recente sentenza della **Cassazione [1]**, interrogata sulle modalità di calcolo e liquidazione della parcella da parte di un avvocato che aveva difeso una pluralità di soggetti aventi la stessa posizione processuale (si trattava, nel caso di specie, di un gruppo di lavoratori).

Qualora l'avvocato difenda più soggetti aventi la **stessa posizione nel processo**, ci si chiede se sia possibile calcolare una parcella relativa al **compenso unico** (diviso poi per il numero dei clienti partecipanti) oppure se sia necessario calcolare la parcella per **ogni singolo cliente**.

Secondo i giudici della Cassazione l'avvocato può **calcolare la parcella sul totale dei compensi** dovuto dal gruppo di persone assistite, senza dover considerare distintamente i compensi dovuti dai singoli soggetti.

**Ma come si calcola il compenso complessivo?** Secondo il Decreto ministeriale **[2]**, il compenso unico, relativo cioè all'attività professionale complessivamente svolta, può essere **umentato**:

- nella misura del **20%** per ogni soggetto oltre il primo, fino a un massimo di dieci soggetti;
- nella misura del **5%** per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti soggetti.

Il compenso unico deve comunque essere **adeguato e proporzionato** all'attività professionale prestata. A tal fine, si tiene conto delle caratteristiche, dell'eventuale urgenza e del pregio dell'attività prestata; dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare; delle condizioni soggettive dei clienti; dei risultati conseguiti; del numero e della complessità delle questioni giuridiche

e di fatto trattate nel giudizio o comunque nella fase anteriore ad esso **[3]**.

Una volta calcolato il compenso unico tramite i criteri e le percentuali suindicate, il risultato si divide per il numero di soggetti assistiti.

## **Note**

**[1]** Cass. sent. n. 9073/14, depositata il 18.042014. **[2]** Art. 4 del D.M. n. 55/2014. **[3]** Art. 4, c. 1, del D.M. n. 55/2014. *Autore immagine: 123rf.com*